



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 3835/2026
ANGELO VALERIO LANNA	- Relatore -	CC - 08/10/2026
PAOLO VALIANTE		R.G.N. 26382/2026
MARCO MARIA MONACO		
FULVIO FILOCAMO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 23/06/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di
TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha
chiesto il rigetto del ricorso, la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del
ricorrente e la successiva memoria di replica alle conclusioni del Sostituto
Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di
Torino ha disatteso l'istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art.
47-ter comma 1 lett. c) legge 26 luglio 1975 n. 354 o il differimento della pena
anche nelle forme della detenzione domiciliare, presentata da [REDACTED]
[REDACTED] soggetto in espiazione della pena di anni diciotto e mesi dieci di

Firmato Da: ANGELO VALERIO LANNA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 692c0d1eab1f0e13 - Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f



reclusione, riportata a seguito di condanna inflittagli dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza del 24/11/2017, passata in giudicato il 15/10/2019, per il delitto ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 (fatti commessi tra il 2011 e il 2012 in [REDACTED] e in Sudamerica; decorrenza della pena dal 24/07/2014 e fine pena attualmente fissato al 01/02/2030).

2. Ricorre per cassazione [REDACTED] con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] deducendo un motivo unico variamente articolato, a mezzo del quale lamenta cumulativamente i vizi di violazione di legge in ordine ai presupposti di legge della detenzione domiciliare "sanitaria", oltre che carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'ordinanza si è adeguatamente confrontata con il decorso clinico, con gli esiti dell'intervento, con la frequenza dei controlli, con le valutazioni medico-legali, con le risorse sanitarie dell'istituto e con la possibilità di ricorrere a visite esterne ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. Ha applicato, inoltre, il parametro normativo costituito dalla particolare gravità delle condizioni di salute e dalla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. Il Tribunale di sorveglianza, poi, non ha circoscritto la nozione di grave infermità al solo imminente pericolo di vita, ma ha richiamato il consolidato criterio della valutazione del rapporto tra patologie, terapie necessarie, condizioni dell'ambiente carcerario e livelli di assistenza effettivamente assicurabili.

Neppure è configurabile una totale omissione di motivazione in ordine alla consulenza di parte, visto che il Tribunale ne ha esaminato compiutamente il contenuto.

4, Nell'interesse del ricorrente è stata depositata memoria esplicativa dei motivi di ricorso e successiva memoria di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sussistenza di un deteriore quadro sanitario del condannato può riverberare effetti negativi sulle possibilità di esecuzione della pena, laddove si ponga il tema della compatibilità di tale quadro rispetto al regime carcerario. L'art. 146 cod. pen. obbliga dunque il giudice al differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di un determinato condannato, in presenza di una «malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative». Il differimento è invece previsto come facoltativo dall'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., allorché il condannato versi in una situazione di «grave infermità fisica». L'art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. stabilisce infine che - al ricorrere delle suddette ipotesi di rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena - il Tribunale di sorveglianza possa applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare.

Il principio di diritto che governa la materia è poi nel senso che, affinché possa disporsi il rinvio dell'esecuzione della pena a causa di grave infermità fisica, occorre la contemporanea presenza di due autonomi presupposti. Deve in primo luogo riscontrarsi la sussistenza di una malattia oggettivamente qualificabile in termini di gravità, che implichi un serio pericolo per la vita del condannato o importi comunque la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose (il requisito della gravità deve qui leggersi attenendosi ad una accezione particolarmente rigorosa, considerando sia il principio di indefettibilità della pena, sia il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge). Deve inoltre ricorrere la possibilità che il condannato - una volta tornato in libertà - possa fruire di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e dotati di efficacia maggiore,



rispetto a quelli che possono esser apprestati in ambiente carcerario, magari anche attraverso lo strumento del ricovero in luoghi esterni di cura. Non basta quindi che la patologia incida in modo rilevante sulla salute del soggetto e possa genericamente regredire, attraverso il ritorno alla libertà; la norma postula invece che la malattia si appalesi di tale gravità, da porre la prosecuzione dell'esecuzione della pena in conflitto con il senso di umanità, ispiratore di norme di rango costituzionale (artt. 3, 25, 27 e 32 Cost.).

La valutazione sopra delineata è demandata ovviamente al giudice e può eventualmente richiedere l'ausilio di un perito (Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018, Galli, Rv. 276158-01); il ricorso allo strumento della perizia di tipo sanitario assume invece il connotato della doverosità, laddove il giudice – disponendo già di documentazione clinica atta a provare l'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con il regime detentivo - ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200). La giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di chiarire quanto segue: «Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 – 01).

3. Tanto precisato al fine di delineare il quadro normativo di interesse e riprendendo quanto già precisato in parte narrativa, giova precisare che il ricorrente è in espiazione di una pena pari ad anni diciotto e mesi dieci di



reclusione, inflittagli in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309; in passato – segnatamente, dal 2016 al 2019 – è stato sottoposto a sorveglianza speciale per fatti di mafia.

È stato in regime di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, accordatogli con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari in data 24/07/2025 con estensione temporale fino al 23/06/2026 e, pertanto, ha poi domandato la proroga della detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1 lett. c) legge 26 luglio 1975 n. 354, ovvero il differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare.

3.1. Trattasi di persona affetta da neoplasia renale ancora in fase di definizione diagnostico-terapeutica, nonché da ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale cronica, epilessia post traumatica, esiti di ferite multiple di arma da fuoco e ipostenia del braccio destro. Gli è stata inoltre riconosciuta - sin dal 2017 – una invalidità civile in ragione del 58%, per esiti da tempo stabilizzati connessi ad un politrauma risalente al 2011, cagionato da arma da fuoco, con applicazione di protesi oculare all'occhio destro; emerge, infine, una obesità con BMI 33.6.

3.2. La decisione reiettiva impugnata trae origine dalla considerazione:

- dell'assenza dei requisiti pretesi dall'art. 47-ter, comma 1 lett. c) Ord. Pen., in ragione della acclarata non necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, sia in ragione della frequenza delle visite già effettuate, sia in virtù del livello del reparto sanitario dell'Istituto carcerario di ██████ dotato di padiglione SAI ad assistenza intensificata;
- della carenza anche dei presupposti per la concessione del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, per essere insussistente un effettivo pericolo di vita, lamentando il soggetto patologie che, sebbene plurime, non risultano di gravità tale da comportare un serio pericolo di morte (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato l'avvenuta risoluzione della complicazione delle condizioni di salute legata alla neoplasia, oltre che la



notevole pericolosità sociale del condannato, in espiatione di pena riportata per un delitto gravissimo e già sottoposto – nel 2016 e nel 2019 – a sorveglianza speciale per fatti di mafia).

3.3. A mezzo della presente impugnazione, la difesa si duole, in particolare:

- della mancanza e illogicità della motivazione, quanto alla valutazione in punto di gravità delle patologie dalle quali risulta affetto il ricorrente;
- della illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove si è ritenuto che le condizioni di salute del condannato non richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- della omessa considerazione della consulenza tecnica di parte, redatta dal Prof. [REDACTED]
- della omessa risposta alle specifiche doglianze difensive, contenute nelle istanze e nelle memorie, nonché della mancanza di motivazione, quanto alla possibilità che il trattamento concretamente riservato al detenuto possa divenire inumano o degradante, dunque costituzionalmente e convenzionalmente inibito, in quanto lesivo del fondamentale diritto alla salute e violativo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, ex artt. 32 e 37 Cost.

4. È utile ricordare come ricorra il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente, tra una premessa - o più premesse, nel caso di sillogismo - e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 – 01; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132); ricorre il vizio di motivazione contraddittoria, invece, allorquando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto, o ad un complesso di fatti, ovvero vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad



esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247229).

4.1. Nel caso di specie, Il Tribunale di sorveglianza ha apoditticamente concluso nel senso che il carcinoma renale e tutte le ulteriori patologie, delle quali il ricorrente è pacificamente portatore, non determinino un rischio per la vita. Trattasi, però, di una affermazione rimasta ferma allo stadio delle asserzioni prive di spiegazione e, in quanto tale, solo assertiva e autoreferenziale (si legga, in particolare, la scarna dichiarazione contenuta a pag. 4 del provvedimento impugnato).

4.2. A completamento di tale convincimento, il Tribunale di sorveglianza ha rappresentato la inesistenza del dedotto pericolo di vita, sulla base del fatto che - in epoca antecedente, rispetto al già disposto differimento della pena - tali patologie venissero adeguatamente fronteggiate in ambiente carcerario. L'illogicità dell'affermazione, sotto tale profilo, si annida nel non aver considerato come la valutazione afferente alla condizione sanitaria debba essere compiuta *rebus sic stantibus*, stante la natura intrinsecamente mutevole di tale condizione e si sottragga, quindi, a una considerazione "statica", che rivendichi il connotato della definitività.

Inevitabile corollario di tale impostazione concettuale è la necessità di prendere in considerazione – magari pure per escluderne motivatamente l'incidenza – anche la possibilità di modifiche o aggravamenti, rispetto a una pregressa e già valutata situazione clinica (tale esigenza, peraltro, diviene viepiù pressante, a fronte di una patologia tanto significativa quale il carcinoma renale, della quale la difesa aveva rappresentato la natura ingravescente).

4.3. La frase inerente alla avvenuta risoluzione delle "ulteriore complicazione della condizione sanitaria del detenuto", correlata alla sopra detta neoplasia, infine, è parimenti non convincente sotto il profilo della tenuta logica. Non risulta chiarito, infatti, in che senso sia stato scongiurato un peggioramento delle condizioni di salute del condannato; non è spiegato, soprattutto, se i già



praticati interventi terapeutici (comunque non meglio specificati) abbiano efficacemente agito sulla fonte di tale complicità, ossia sulla patologia renale, ovvero esclusivamente sull'epifenomeno correlato alle stesse.

La stessa affermazione - oltre ad essere tautologica - risulta anche contraddittoria rispetto al fatto che, in precedenza, si era fatto riferimento alla incompletezza dell'*iter* diagnostico-terapeutico.

4.4. La difesa ha lamentato, inoltre, il mancato esame della propria consulenza tecnica, dalla quale emergerebbero l'entità e la gravità delle sopracitate pluripatologie, asseritamente atte a giustificare la concessione del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare. Tale consulenza, effettivamente, viene solo menzionata nel corpo dell'ordinanza impugnata, senza che però il Tribunale di sorveglianza passi all'instaurazione di un confronto sostanziale con il contenuto della stessa.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.M

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così è deciso, 08/10/2026

Il Consigliere estensore
ANGELO VALERIO LANNA

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

